

Studio Mataloni Migliori

Viale G. Mazzini, 18 – Firenze 50132

Dott. Marco Mataloni
Dott. Tommaso Migliori
Dott. Francesco Mataloni
Dott. Pasqualina Onesto
Dott. Piera Virelli
Dott. Chiara Stiacchi

Dott. Alessio Porciani
Dott. Manuele Vannucci
Dott. Salvatore Gagliano Candela
Rag. Alessandra Villani
Sig. Barbara Passerin

Fatturazione Elettronica – Parte 3

Detraibilità dell’IVA, mancata ricezione fattura da parte del fornitore

In merito alla fatturazione elettronica, una fattispecie da prendere in considerazione è il caso in cui il soggetto passivo IVA che abbia acquistato beni o servizi nell'ambito della propria attività non riceva la fattura; in tal caso è necessario emettere autofattura.

Infatti, secondo l’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 il cessionario o il committente che nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

- a) se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, emettendo un’autofattura dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972;
- b) presentando all’Ufficio competente entro il 30° giorno successivo l’autofattura in duplice esemplare, previo pagamento dell’imposta.

L’autofattura dovrà essere inviata allo SDI. Nel file XML della fattura elettronica, nel campo “**Tipo Documento**” occorre riportare il codice **TD20** che identifica le autofatture che sono emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 65 del 19 luglio 2019, richiamando la circolare n. 14/E/2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (“Tipo Documento” “TD20”):

- nella sezione “**Dati del cedente/prestatore**” vanno inseriti quelli relativi al **fornitore** che avrebbe dovuto emettere la fattura;
- nella sezione “**Dati del cessionario/committente**” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- nella sezione “**Soggetto Emittente**” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

Studio Commerciale

Tel. 055-2345195

Email: info@studimataloni.it Sito: www.studimataloni.it

Pag. 1 di 1